



**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA
CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Alberto Prampolini, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 08/09/1976 (Codice Fiscale PRMLRT76P08H223M), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

concede in uso a

Wind Tre S.p.A., con Socio Unico, soggetta a Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à.r.l., con sede legale in Rho (MI), 20017 – Largo Metropolitana n. 5, con Capitale Sociale int. vers. di Euro 474.303.795/00, con Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02517580920, con Partita IVA n. 13378520152, con RAEE n. IT08020000002813, in persona del suo procuratore, Stefano Cipolla, nato a Milano (MI) il 27/06/1965, codice fiscale

CPLSFN65H27F205R, che agisce in virtù della procura del 30 luglio 2020 - Rep. n° 24401, Racc. n° 8560 - per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in seguito indicata come “Conduttrice” o “Wind Tre” o “Ditta Concessionaria”. La Concedente e la Ditta Concessionaria sono anche definite, singolarmente come “Parte” e, congiuntamente, come “Parti”

L'immobile di seguito descritto ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Area presso un parcheggio comunale di superficie mq. 50.00 per la posa di una stazione radio base, sita in Via Lambrakis, in Comune di Reggio Emilia, rappresentata in mappa catastale dello stesso Comune quale **porzione del mappale 387 censito al Foglio 216**, meglio individuata sulla planimetria parte integrante del presente atto allegata con lettera "A" al fine di alloggiare una Stazione Radio Base per la telefonia cellulare (**Codice sito BAZZAROLA - RE180**).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dal **01/08/2022** con scadenza il **31/07/2031**. È escluso il rinnovo tacito alla scadenza, pertanto l'eventuale prosecuzione del rapporto avverrà esclusivamente a seguito della stipulazione di nuovo accordo tra le parti.
2. Alla Ditta Concessionaria è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato, in qualsiasi momento, esercitabile con preavviso di 3 (tre) mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC.
3. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dell'immobile per finalità diverse di preminente interesse pubblico e/o per gravi comprovati motivi,

comunque a suo giudizio insindacabile, il Comune potrà revocare in qualunque momento la concessione mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di 12 (dodici) mesi. In questo caso i competenti Servizi del Comune si impegnano a ricercare una soluzione alternativa per il riposizionamento dell'antenna, limitatamente agli immobili di proprietà dell'Ente disponibili in prossimità del medesimo sito, al fine di garantire la continuità e qualità del servizio di telecomunicazioni.

4. Nel caso in cui gli impianti installati non risultino conformi a quanto autorizzato, a seguito di accertamenti effettuati a cura degli organi competenti preposti ad attività di vigilanza e controllo in materia, anche a seguito di sopravvenute modifiche normative, la Ditta Concessionaria si obbliga, qualora sia dovuto per legge, ad eseguire gli interventi necessari per riportare gli impianti alla dovuta condizione di conformità normativa nel più breve tempo possibile, comunque entro i tempi comunicati dagli Enti preposti al controllo.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il canone di concessione sarà Euro di 800,00 (ottocento/00) annui, come previsto dal D.L. 77/2021 (art. 40 comma 5 ter) che ha modificato la Legge 160/2019 mediante inserimento all'art.1 del comma 831-bis, da pagarsi in unica soluzione su richiesta del Comune. Il Concedente invierà con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento un Avviso di pagamento conforme a PagoPA, che il Concessionario si impegna a corrispondere secondo le modalità previste dalla legge in vigore. Il primo pagamento dovuto sarà di Euro 333,33 per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022.

2. Resta inteso che l'importo del predetto canone verrà automaticamente adeguato alle future eventuali modifiche normative e/o legislative, nei modi e termini che fossero previsti, compresi gli aggiornamenti periodici, senza obbligo di apportare alcuna modifica formale alla presente scrittura. Al verificarsi di tale ipotesi, il Concedente provvederà mediante lettera PEC ad informare tempestivamente la Ditta Concessionaria.

3. Il Concedente dichiara di operare fuori campo IVA, per cui il canone deve intendersi escluso da applicazione di tale imposta.

4. A decorrere dal 2° anno il canone sarà poi aggiornato annualmente al 100% delle variazioni positive accertate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. Quale base di calcolo sarà assunto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Le parti convengono infine che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Comune.

5. Le Parti espressamente convengono che il Comune non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Ditta Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

6. È espressamente vietato, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

ART. 4 - USO DELL'IMMOBILE

1. L'area oggetto della presente concessione sarà adibita dalla Ditta Concessionaria alla installazione/mantenimento di una Stazione Radio Base per l'esercizio della Telefonia Mobile, comprensiva di strutture,

antenne e apparati, il tutto finalizzato alla gestione del pubblico servizio di telecomunicazioni.

2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a posizionare/mantenere sul perimetro dell'area oggetto della presente concessione una recinzione metallica con relativo cancello chiuso con lucchetto o altro meccanismo di chiusura, è inoltre autorizzata ad eseguire tutte le opere di protezione agli impianti tecnici che riterranno opportune (es. sistemi d'allarme, ecc.), il tutto a propria cura e spese per l'intera durata della concessione.

3. Il Comune concedente non è responsabile della custodia dell'area oggetto del presente contratto e degli impianti installati, pertanto la Ditta Concessionaria lo esonera espressamente da ogni tipo di coinvolgimento per danni diretti ed indiretti che potessero provenirgli da fatti dolosi o colposi causati da proprio personale, da personale di sorveglianza o da terzi e ugualmente per furti con o senza scasso, incendi, atti vandalici o quant'altro che non derivino da colpa o dolo del Comune stesso.

4. La Ditta Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori per rendere e mantenere idonea l'area oggetto della presente scrittura allo scopo per cui viene concessa; a tal fine dichiara che gli impianti saranno realizzati e verranno mantenuti in piena conformità a tutte le vigenti normative in materia, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica.

5. La Ditta Concessionaria si impegna a consentire ad altri Soggetti Gestori, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, l'installazione di antenne e/o impianti sulla stessa struttura/palo esistente in sito, qualora non sussistano impedimenti di carattere tecnico-funzionale.

6. La Concedente si impegna ad informare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata o PEC, la Ditta Concessionaria di qualsiasi variazione dovesse interessare l'immobile su cui insiste la Porzione concessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la variazione anche solo parziale della titolarità dell'Immobile medesimo). Tale mancata informativa sarà considerata dalle Parti grave inadempimento tale da legittimare Wind Tre a risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite l'invio di una semplice comunicazione scritta.

ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ONERI ACCESSORI

1. La Ditta Concessionaria si impegna fin da ora e per tutta la durata del contratto, ad eseguire a proprie spese la regolare e continua manutenzione dell'area oggetto del presente contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi rimborso, indennità, interesse per le spese manutentive sostenute e per interventi di innovazione o miglioria eseguiti a qualsiasi titolo sull'area oggetto di concessione.

2. Il Comune garantisce alla Ditta Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni all'immobile concesso. La Ditta Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap tecnologico).

3. Considerato il posizionamento della stazione radio base, la Ditta Concessionaria dovrà segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali l'esecuzione di interventi manutentivi di carattere straordinario che assumessero rilevanza ai fini della pubblica sicurezza (cantieramenti, limitazioni alla viabilità, ecc.).

4. La Ditta Concessionaria si impegna a realizzare e mantenere allacciamenti autonomi (energia elettrica e quant'altro) necessari per il funzionamento delle stazioni radio, assumendosi ogni onere al riguardo. Il Comune autorizza altresì al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà comunale, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne, senza che il Comune possa pretendere il pagamento di ulteriori somme. Il tracciato di passaggio dei cavi d'alimentazione sull'area comunale deve essere evidenziato nel progetto di posa dell'impianto di telefonia e concordato coi competenti servizi comunali prima di dare corso ai lavori.

5. Alla conclusione del rapporto contrattuale, la Ditta conferma l'impegno ad eseguire, su semplice richiesta del Comune, la completa rimozione di ogni installazione eseguita, con ripristino dell'area concessa nella sua preesistente condizione.

6. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere il sito che è oggetto della presente scrittura e di ritenerlo idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo, al cessare del contratto, con le modalità di seguito indicate. Alla scadenza della concessione, che sia naturale o anticipata, ed entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della concessione, ove questa non venga rinnovata,

la Ditta Concessionaria s'impegna a corrispondere il canone di concessione fino a quando non avrà eseguito i lavori di rimessa in pristino, e riconsegnata l'area al Comune. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle Parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

7. Il Comune concede alla Ditta Concessionaria la facoltà di accedere all'immobile prima dell'inizio della concessione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso.

ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. La presente concessione amministrativa si intende rilasciata esclusivamente per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale, ovvero per autorizzare l'accesso e la posa di impianti e/o condutture nell'immobile di proprietà comunale in argomento, con espresso obbligo per la Ditta Concessionaria di osservare nel contempo tutte le disposizioni di legge ed i soli regolamenti ad oggi vigenti che possono riguardare la stazione radio base in oggetto.

2. La Ditta Concessionaria è tenuta a munirsi di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività connessa alla destinazione pattuita, assumendosi tutte le responsabilità conseguenti all'esercizio, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi onere e/o richiesta di risarcimento per fatti, omissioni e inconvenienti di qualsiasi natura, connessi con l'attività della medesima, comunque non imputabili a dolo e colpa del Comune stesso.

ART. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. La sub-concessione del bene immobile oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

2. La Ditta Concessionaria è autorizzata a cedere la presente scrittura alla società Cellnex Italia S.p.A. o ad altro soggetto giuridico appartenente e/o partecipato allo stesso Gruppo Societario, in caso contrario dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

3. La Ditta Concessionaria potrà tuttavia avvalersi della collaborazione di altri enti o società per lo svolgimento della loro attività, nel rispetto della destinazione pattuita, ferma restando in tal caso la diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune.

ART. 8 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. La Ditta Concessionaria dichiara di conoscere l'area oggetto della presente scrittura e di ritenerla idonea all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarla con le modalità espressamente indicate all'art. 5, comma 5.

2. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

ART. 9 - SOPRALLUOGHI E ISPEZIONI

Il Concessionario dovrà consentire, previo preavviso e solamente in presenza del proprio personale, l'accesso all'area ed all'impianto realizzato, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati ove lo stesso ne abbia motivata ragione e nel rispetto della normativa e procedure di sicurezza imposte dal D.Lgs. 81/08.

ART. 10 - PREGIUDIZIO AI DIRITTI DI TERZI

1. La Ditta Concessionaria è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose del Comune e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi, a qualsiasi titolo, all'attività aziendale svolta.

2. La Ditta Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Ditta Concessionaria dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Concessione.

Ad integrazione di quanto sopra la Condittrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio Locativo.

La Ditta Concessionaria si impegna a mantenere attive, per l'intera durata del presente Contratto, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART 11 - FIDEIUSSIONE BANCARIA

1. A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Concessionaria si impegna a costituire una fideiussione bancaria a favore

del Comune di importo pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) da mantenere integra fino all'avvenuta riconsegna dell'area concessa. Lo svincolo della fideiussione avverrà alla scadenza della concessione, previo sopralluogo in contraddittorio per la verifica del ripristino dell'area nello stato originario al momento della consegna e l'accertamento dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione.

2. Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni e/o mancata esecuzione delle dovute opere di ripristino prima della riconsegna dell'area, che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore a tre mensilità.

ART. 12 - OBBLIGHI DI COMPLIANCE

Le Parti dichiarano e garantiscono espressamente:

- i) di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni delle principali normative anticorruzione e antiriciclaggio, nazionali, comunitarie e/o internazionali applicabili alle Parti, con particolare riferimento alla legge n.190/2012, al D. Lgs. 231/2001, al UK Bribery Act, al D. Lgs. 231/2007 e a ogni loro modifica o integrazione;
- ii) di essere conformi in toto alle disposizioni di cui al precedente punto (lettera i), e di non porre in essere alcuna attività o comportamento in violazione delle normative richiamate;
- iii) di aver preso visione e di attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel rispettivo “Codice di condotta” e/o “Codice di comportamento” adottato ai sensi della normativa applicabile alle Parti.

Inoltre, le Parti si obbligano a non porre in essere, sia direttamente, sia indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, quali, a mero titolo di

esempio, atti di corruzione, ricettazione, riciclaggio, appropriazione indebita, associazione a delinquere.

Il mancato rispetto e/o la non veridicità, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni di cui sopra, consentirà alla Parte non in violazione di risolvere la presente Concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 13 - ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Le Parti garantiscono di non essere portatrici di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi dell'altra Parte e che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi tali da poter comportare un interesse in contrasto con l'adempimento degli obblighi di cui alla presente Concessione. Resta inteso che la mancata o parziale corrispondenza al vero anche di una sola delle suddette dichiarazioni, consentirà alla Parte adempiente di risolvere la Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito della Concessione, a seguito della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare, con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità

Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione della Concessione, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione della Concessione nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della Concessione nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

In caso di violazioni alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo posta in essere da una delle Parti, la Parte non in violazione non potrà in alcun modo essere considerata responsabile.

ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione

dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della società Concessionaria.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Le Parti potranno trasmettere le Informazioni Riservate ai propri impiegati, consulenti e collaboratori (di seguito "**Persone Connesse**") qualora la divulgazione sia ragionevolmente necessaria per l'esecuzione della presente Concessione, ma in ogni caso ogni Parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte delle proprie Persone Connesse degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Alla cessazione del Contratto, o nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, le Parti si obbligano a distruggere, con sollecitudine, tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni Riservate fatta eccezione per quei documenti che sia necessario conservare in osservanza ad obblighi di legge, o, se così richiesto, a ritrasmetterli all'altra Parte.

6. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo 15 rimarranno in

vigore per 3 (tre) anni dal venir meno, per qualsivoglia motivo, della presente Concessione.

7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo 15 potrà comportare, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare alla parte non in violazione, la risoluzione di diritto, totale o parziale, della Concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente Concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla/sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione alla presente Concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione della presente scrittura saranno divise al 50% fra le parti, le rimanenti spese (marche da bollo, ecc.) sono invece a carico della Ditta Concessionaria. Il Comune provvederà alla registrazione della scrittura e al pagamento (in unica soluzione) dell'imposta di registro, di cui chiederà successivamente il rimborso nella misura sopra indicata.

ART. 18 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono il seguente domicilio:

- COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n. 1 - 42121
Reggio Emilia - PEC: serviziopatrimonio@pec.municipio.re.it
- WINDTRE S.p.A., Via C. G. Viola, 48 ROMA - PEC:
realestate@pec.windtre.it.

ART. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In caso di controversia avente ad oggetto le clausole della presente concessione, le parti nominano d'intesa un arbitro e, in mancanza di accordo, questi verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto siano regolate dal Tribunale e/o dal TAR secondo la competenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Concessionario

Il Concedente

p. WIND TRE S.p.A.

p. COMUNE di Reggio Emilia